



Bruxelles, 5 marzo 2018  
(OR. en)

6800/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0039 (NLE)**

---

---

**AELE 8  
EEE 5  
N 5  
ISL 5  
FL 6  
MI 145  
DRS 10**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 83 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 83 final.

---

All.: COM(2018) 83 final

Bruxelles, 2.3.2018  
COM(2018) 83 final

2018/0039 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea,  
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXII  
(Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui  
all'articolo 101) dell'accordo SEE**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico<sup>1</sup> e la direttiva 2014/56/UE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati<sup>2</sup>.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sugli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio<sup>3</sup> relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE, in collaborazione con la Commissione, trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

<sup>2</sup> Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

### 3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente

### 4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'integrazione del regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e della direttiva 2014/56/UE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

### 5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Riferimenti alla "normativa dell'Unione" contenuti nel regolamento (UE) n. 537/2014

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. Pertanto, l'adattamento a) del regolamento (UE) n. 537/2014 garantisce che le disposizioni che fanno riferimento alla legislazione applicabile dell'Unione tengano conto del fatto che, in ambito SEE, il quadro giuridico di riferimento è costituito dall'accordo SEE e dagli atti in esso integrati.

Articoli 41 e 44 del regolamento (UE) n. 537/2014

L'articolo 41 del regolamento introduce periodi transitori in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di sottoporre a rotazione i revisori legali e le imprese di revisione e di prevedere procedure di selezione per la scelta di tali revisori. Come indicato nel preambolo del regolamento, il periodo transitorio è importante "per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime introdotto dal" regolamento. Tali considerazioni valgono anche per gli Stati EFTA. Tuttavia, poiché il regolamento sarà integrato nell'accordo SEE dopo l'entrata in vigore nell'UE, tali periodi transitori devono essere adeguati al fine di garantire che le imprese stabilite negli Stati EFTA beneficino del medesimo periodo di adeguamento. L'adattamento b) adegua pertanto le date di cui all'articolo 41 affinché rispecchino l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra il regolamento nell'accordo SEE.

L'articolo 44 del regolamento ritarda di un anno l'entrata in vigore del divieto riguardante le clausole volte a limitare la scelta del revisore da parte degli azionisti. Tenuto conto, *mutatis mutandis*, delle ragioni suesposte, l'adattamento c) adegua pertanto tale data affinché rispecchi l'entrata in vigore della presente decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 30 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è uno strumento di diritto primario dell'UE non vincolante per i paesi terzi e non rilevante in ambito SEE. Pertanto, l'adattamento a) della direttiva 2014/56/UE esclude l'applicazione del riferimento alla Carta contenuto nell'articolo 30 *quater*, paragrafo 3.

Tuttavia, l'obbligo che impone alle autorità competenti di far sì che la pubblicazione delle sanzioni rispetti i diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, resta applicabile tale e quale nel SEE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>5</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.
- (5) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE.

---

<sup>4</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>5</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

<sup>7</sup> Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

(7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*